



COMUNE di CERVIGNANO D'ADDA

PROVINCIA di LODI

P.zza Municipio, 1 – Tel. 029813002 * Fax 0298850125

***** Comune di Cervignano d'Adda

Codice IP6 C_555

I 0002447 12/05/2020

Tit. 1.5 Fasc. N.7/2020

Area Affari Generali

Reg. n. 7 /2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per prevenire assembramenti e schiamazzi notturni

IL SINDACO

PREMESSO

- Che l'art.1 DL 33/2020, in tema di misure di contenimento della diffusione del COVID-19, al comma 8 vieta l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e al comma 9 prescrive il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- Che pertanto dallo svolgimento delle attività commerciali, di quelle di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle artigianali non devono derivare l'assembramento di persone né la violazione della distanza di sicurezza interpersonale;
- Che successivamente al 18.05.2020, al cessare delle limitazioni alla libera circolazione e al libero svolgimento delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e delle attività artigianali, in prossimità di alcuni luoghi nei quali si esercitano le predette attività, si sono verificati assembramenti di persone e evidenti violazioni dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale ora reiterati e imposti dall'art.1 comma 1.1 dell'Ordinanza di Regione Lombardia del 29.05.2020 n.555;
- Che detta situazione ha assunto proporzioni particolarmente rilevanti nella fascia oraria serale-notturna delle giornate di venerdì, sabato e domenica, ad iniziare dalle ore 20,00 in avanti;
- Che nonostante gli specifici servizi di controllo delle forze dell'ordine non è stato possibile far rispettare compiutamente le predette norme sul divieto di assembramento, sul distanziamento interpersonale e sull'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale nonostante la collaborazione dei gestori le attività;
- Che tale fenomeno è caratterizzato dal fatto che parecchi avventori stazionano all'esterno degli esercizi pubblici di cui sopra, occupando la pubblica via, litigando, bestemmiando, urlando e trattenendosi in loco fino ad ore molto tarde (anche oltre le 2.00 di notte);
- Che il personale addetto alla pulizia ha segnalato la presenza di rifiuti abbandonati legati all'asporto di bevande, quali bottiglie, bicchieri e lattine

VALUTATO

Che l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente, volto a regolamentare, le modalità, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande da asporto, da parte di attività commerciali, di somministrazione e artigianali, appare lo strumento più idoneo e proporzionato allo scopo di prevenire incontrollabili fenomeni di assembramento, e di disturbo della quiete

pubblica aggravati anche dall'abuso a volte di assunzione di bevande alcoliche sulla pubblica via.

VISTI

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il regolamento di polizia urbana dell'Unione Nord Lodigiano
- la propria ordinanza n 3/2016 in materia di disturbo della quiete pubblica notturna
- l'art.3 comma 2 del D.L. n.19/2020 convertito in Legge 22 maggio 2020 n.35;
- l'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833;
- il D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27;
- il D.L. 16 maggio 2020 n.33;
- il DPCM del 17 maggio 2020;
- l'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia del 29/05/2020 n.555;

ORDINA

- 1. E' vietata la vendita di bevande alcoliche da asporto dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo**
- 2. La chiusura degli esercizi commerciali che somministrano bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 01:00 alle 06:00 del giorno successivo**
- 3. Ai gestori di rimuovere prontamente, alla chiusura, tavoli e sedie poste all'esterno anche su aree private accessibili dalla pubblica via**

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente Ordinanza è punito ai sensi dell'art.4 comma 1, del D.L. 25 marzo 2020 n.19 convertito in Legge 22 maggio 2020 n.35, con la sanzione amministrativa da Euro 400,00 ad euro 3,000,00 e la sanzione accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni in caso di violazione da parte dell'esercente.

DEMANDA

Alla Polizia Locale e alle forze dell'ordine l'incarico della esecuzione della presente Ordinanza.

A giudizio delle forze dell'ordine presenti, valutata la situazione circa gli assembramenti e gli schiamazzi in atto, gli operanti potranno ordinare agli esercenti di serrare i propri locali.

DISPONE

L'invio della presente ordinanza a:
Prefettura di Lodi

Questura di Lodi
Comando Provinciale di Lodi dell'arma dei carabinieri
Corpo di Polizia Locale intercomunale dell'Unione Nord Lodigiano

La presente ordinanza potrà essere impugnata con ricorso proposto innanzi al TAR della Lombardia entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio ovvero alternativamente, mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi decorrenti dalla medesima data.

Cervignano d'Adda, 12 giugno 2020



Maria Pia Mazzucco
Sindaco di Cervignano d'Adda

Maria Pia Mazzucco